



# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

### IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006 ss.mm.ii.)

c/o MUVITA Via Marconi 165 - 16011 Arenzano (GE)

Tel. 010 9100603 - Fax 010 - 9100809

#### NORME DI PARTECIPAZIONE

<b>PROCEDURA DI GARA</b>	Procedura aperta
<b>TIPOLOGIA DI CONTRATTO</b>	Concessione di lavori pubblici
<b>VALORE DI SOGLIA</b>	Sopra soglia comunitaria
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	Offerta economicamente più vantaggiosa

#### SOMMARIO

	<i>pagina</i>
<b>1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. DOCUMENTAZIONE POSTA A BASE DI GARA .....</b>	<b>2</b>
<b>3. SOGGETTI CONCORRENTI .....</b>	<b>3</b>
<b>4. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>5. QUALIFICAZIONE .....</b>	<b>7</b>
5.1. <i>Qualificazione per l'esecuzione dei lavori</i> .....	8
5.2. <i>Categorie a qualificazione obbligatoria</i> .....	8
5.3. <i>Applicazione dell'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti</i> .....	8
5.4. <i>Qualificazione per la progettazione</i> .....	8
5.5. <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi</i> .....	8
5.6. <i>Avvalimento</i> .....	9
5.7. <i>Operatori economici stranieri</i> .....	9
<b>6. SUBAPPALTO .....</b>	<b>10</b>
<b>7. DOMANDA DI AMMISSIONE .....</b>	<b>10</b>
7.1. <i>Raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione</i> .....	11
7.2. <i>Partecipazione avvalendosi di progettisti esterni</i> .....	11

<b>SOMMARIO</b>	
	<i>pagina</i>
7.3. <i>Modalità di compilazione</i> .....	11
<b>8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA</b> .....	<b>11</b>
8.1. <i>Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria</i> .....	12
8.2. <i>Attestato di versamento del contributo per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici</i> .....	13
8.3. <i>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo</i> .....	13
8.4. <i>Attestazioni SOA</i> .....	13
8.5. <i>Documentazione per le imprese straniere</i> .....	13
8.6. <i>Offerta tecnica</i> .....	14
8.7. <i>Offerta economica e relativa agli elementi con valutazione matematica</i> .....	14
<b>9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b> .....	<b>14</b>
<b>10. OPERAZIONI DI GARA</b> .....	<b>15</b>
<b>11. CAUSE DI ESCLUSIONE</b> .....	<b>16</b>
<b>12. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</b> .....	<b>17</b>
<b>13. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE</b> .....	<b>17</b>
13.1. <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi</i> .....	18
13.2. <i>Società</i> .....	18
13.3. <i>Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto</i> .....	18
13.4. <i>Inadempienze</i> .....	19
<b>14. PROCEDURE DI RICORSO</b> .....	<b>19</b>
<b>15. NORME FINALI</b> .....	<b>19</b>

## **1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Le norme di partecipazione si riferiscono all'aggiudicazione di un contratto di concessione di lavori ai sensi dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. 163/2006 e ss.mm.ii.

## **2. DOCUMENTAZIONE POSTA A BASE DI GARA**

La concessione e la formulazione dell'offerta sono regolate dai capitolati: speciale e descrittivo-prestazionale nonché dai documenti in essi richiamati quali in particolare

Provvedimento in data 5 dicembre 2013 n. 402/2013 di approvazione progetto per la realizzazione e messa in sicurezza discarica di Molinetto;

Progetto Definitivo ed Integrazioni Tecniche;

Annesso Tecnico;

PSC Discarica Molinetto;

PSC demolizioni;

Cronoprogramma

### **3. SOGGETTI CONCORRENTI**

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato "codice dei contratti".

Sono altresì ammessi i soggetti di altri Stati membri dell'Unione Europea nelle forme previste dalla legislazione vigente del paese di appartenenza.

I candidati in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando, rispettivamente, le quote di lavorazioni o le categorie assunte dai singoli soggetti associati.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare in qualsiasi altra forma qualora abbiano partecipato in associazione o consorzio.

I consorzi, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria non può prestare avvalimento a più di un concorrente.

Non possono partecipare alla gara operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 37 del codice dei contratti.

È vietata l'associazione in partecipazione.

### **4. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

#### **Requisiti contrattuali concernenti l'attività del concorrente**

- (01) Il concorrente deve essere in regola con l'esercizio della propria attività, ovvero deve essere regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per l'esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi o albi professionali.
- (02) Il concorrente non deve essere in stato di sospensione o cessazione dell'attività.
- (03) Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza;

#### **Regolarità fiscale**

- (04) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza.

Le violazioni sono considerate gravi quando comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre

1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Il concorrente deve dimostrare di non avere subito contestazioni per violazione degli obblighi di cui al precedente comma, rese definitive per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, per passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale.

L'irregolarità fiscale viene meno qualora il concorrente abbia integralmente ottemperato al pagamento, anche mediante definizione agevolata.

#### Osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

- (05) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali dello stato italiano e dello stato di appartenenza.

Le violazioni sono considerate gravi quando sono ostative al rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in Legge 22 novembre 2002, n. 266.

- (06) Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e deve avere ottemperato alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; il requisito è richiesto per i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).

- (07) Il concorrente non deve avere commesso infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza.

Per infrazioni si fa riferimento all'applicazione di sanzioni amministrative o penali riconducibili all'attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e/o risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

In ogni caso, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare di avere adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alla nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, alla nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, allo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, allo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori, alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, come specificato dal D.M. 10 marzo 1998.

#### Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione

- (08) Il concorrente non deve essere nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale.

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con durata non inferiore ad un anno né superiore a tre anni.

- (09) Non possono concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, i concorrenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

(09.a.) in caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

(09.b.) in caso di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione.

L'autorità giudiziaria dispone che il divieto operi anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-

bis, del codice di procedura penale, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.

- (10) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società.

- (11) Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

- (12) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e/o di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche.
- (13) Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, non devono essere sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica: l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le sanzioni interdittive rilevanti ai fini della partecipazione alla gara e alla sottoscrizione del contratto sono indicate all'articolo 9, comma 2, lett. a), b), c), del decreto legislativo n. 231/2001:

- (13.a.) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- (13.b.) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (13.c.) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

#### Moralità professionale

- (14) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
- (14.a.) reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; la valutazione circa la gravità del reato è di competenza della stazione appaltante.

- (14.b.) reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. La dissociazione deve consistere in azioni concrete, non essendo sufficienti comportamenti o enunciazioni formali.

Restano salvi gli effetti dell'applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione), della depenalizzazione del reato, della dichiarazione di estinzione del reato e della revoca della condanna. Si terrà conto anche degli altri casi di estinzione del reato previsti dal codice penale.

I concorrenti che utilizzano l'autocertificazione dovranno comunicare alla stazione appaltante tutti i tipi di condanna e di patteggiamento a loro carico, sopra indicati, comprese quelle escluse da menzione ai sensi dell'articolo 689 del codice di procedura penale. Non dovranno essere dichiarate le condanne per le quali sia intervenuta la depenalizzazione del reato, la riabilitazione e la revoca.

La mancanza delle iscrizioni sul casellario giudiziale del soggetto interessato potrà comunque rilevare come errore scusabile nel caso di eventuali discordanze tra quanto dichiarato e l'esito del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni.

#### Intestazioni fiduciarie

- (15) Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici).

I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare di appalto o non possono sottoscrivere i relativi contratti; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno inoltre comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.

In corso d'opera, dovranno essere comunicate all'amministrazione aggiudicatrice eventuali variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.

Situazioni di controllo

(16) i concorrenti devono alternativamente dichiarare:

**a)** di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

**b)** di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

**c)** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

False dichiarazioni

(17) Sono esclusi i concorrenti che, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. Per l'accertamento del requisito si terrà conto delle iscrizioni risultanti nel Casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

(18) Sono esclusi i concorrenti che hanno presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. Per l'accertamento del requisito si terrà conto delle iscrizioni risultanti nel Casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). Il periodo di esclusione dalle gare è di un anno.

Negligenza o malafede contrattuale

(19) Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione aggiudicatrice o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

A tal fine si terrà conto delle prestazioni eseguite nell'ultimo triennio. La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante.

I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara ma devono essere posseduti dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d'ordine generale).

L'insorgenza di cause di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione nel corso del contratto costituiscono motivo di recesso da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

I concorrenti non stabiliti in Italia devono fornire i necessari documenti probatori secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

## **5. QUALIFICAZIONE**

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dal bando di gara.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato nella domanda di ammissione, fatte salve indicazioni diverse contenute nel bando di gara.

A seguito di sorteggio e/o su richiesta della stazione appaltante ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i concorrenti devono dimostrare quanto dichiarato, mediante la documentazione indicata nell'Allegato D.

#### **5.1. Qualificazione per l'esecuzione dei lavori**

I concorrenti in forma singola devono essere in possesso delle attestazioni SOA relative alle categorie delle lavorazioni e ai livelli di qualificazione indicati nel bando di gara: i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti devono essere compresi nella qualificazione della categoria prevalente.

I concorrenti che non sono in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dei lavori devono costituire un raggruppamento temporaneo con imprese qualificate a tal fine.

#### **5.2. Categorie a qualificazione obbligatoria**

I soggetti concorrenti, qualificati per la sola categoria prevalente, sono obbligati a richiedere il subappalto per l'esecuzione delle lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria, come risultanti dalla tabella di cui all'Allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti.

#### **5.3. Applicazione dell'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti**

Qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti, l'impresa singola (o l'associazione orizzontale) può partecipare alla gara solamente nel caso in cui possieda i requisiti di qualificazione relativi alle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come descritti dall'articolo 107, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e della categoria prevalente fino alla concorrenza dell'importo totale dei lavori. In caso contrario è obbligatoria la partecipazione in associazione verticale.

L'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti, si applica per le parti di cui si compone l'opera o il lavoro, appartenenti a categorie diverse da quella prevalente e caratterizzate da notevole contenuto tecnologico o da rilevante complessità tecnica, che siano di valore superiore al 15% dell'importo complessivo.

#### **5.4. Qualificazione per la progettazione**

I concorrenti in forma singola che non si avvalgono di progettisti esterni devono essere in possesso di attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione e dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara per l'attività di progettazione.

I concorrenti che non sono in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione sono obbligati a presentarsi in associazione temporanea di tipo verticale o ad avvalersi di progettisti qualificati.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione i soggetti indicati nell'articolo 90, comma 1, lett. d), e), f), g), h), del codice dei contratti, in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando e di quelli generali indicati al paragrafo 2, in quanto compatibili con la natura giuridica del soggetto.

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente con l'operatore economico stesso, che risponde per quanto previsto dall'articolo 111, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dall'articolo 269 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

#### **5.5. Raggruppamenti temporanei e consorzi**

Il raggruppamento temporaneo d'impresa, o il consorzio ex articolo 2602 del codice civile, finalizzato al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la concessione è considerato di tipo orizzontale.

I requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal raggruppamento complessivamente, fatta salva diversa disciplina maggiormente restrittiva prevista dal bando di gara.



L'impresa capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dei lavori è considerato di tipo verticale. In tale ambito i requisiti di qualificazione tecnica devono essere posseduti da un'impresa mandante (capogruppo per i lavori) nella categoria prevalente e da altre imprese mandanti nelle lavorazioni scorporabili, in misura corrispondente alla categoria e al livello dei lavori che intendono assumere.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere posseduti dalla impresa capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio gli operatori economici possono usufruire dell'incremento di un quinto del proprio livello di classificazione, previsto dall'articolo 61, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, solo a condizione di essere in possesso di una qualifica pari almeno ad un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale. In tale ambito i requisiti di qualificazione tecnica devono essere posseduti dal raggruppamento complessivamente.

Non essendo consentito l'appalto dei lavori da parte del concessionario, l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo può prevedere che gli operatori economici che partecipano ai soli fini della progettazione e dell'esecuzione dei lavori non assumano la qualifica di concessionario, purché gli altri soggetti garantiscano il possesso dei requisiti richiesti dal bando per la concessione.

#### **5.6. Avvalimento**

È consentito l'avvalimento nei modi e nei termini indicati all'articolo 49 del codice dei contratti.

In caso di avvalimento il concorrente deve produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- (a) una dichiarazione verificabile attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- (b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di ammissione;
- (c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- (d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di non partecipare alla gara sotto altra forma e di non avere prestato avvalimento per altro concorrente;
- (e) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

#### **5.7. Operatori economici stranieri**

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea ovvero nei Paesi firmatari di accordi internazionali per la partecipazione agli appalti pubblici, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa

dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Il possesso dei requisiti prescritti per la qualificazione delle imprese italiane ai fini dell'esecuzione lavori è dimostrato in conformità a quanto previsto dagli articoli 62 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le categorie e i livelli di classificazione delle lavorazioni indicate nel bando di gara. L'esistenza dei requisiti di qualificazione previsti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

## **6. SUBAPPALTO**

I concorrenti possono richiedere all'atto dell'offerta l'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 118 del codice dei contratti.

Tutte le lavorazioni indicate nel bando come scorporabili sono altresì interamente subappaltabili, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti.

L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

I pagamenti verranno effettuati in ogni caso all'appaltatore, che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore o dal cottimista per i lavori eseguiti.

Per quanto riguarda i servizi di architettura e di ingegneria si richiama quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

## **7. DOMANDA DI AMMISSIONE**

I concorrenti devono presentare la domanda di ammissione alla gara, secondo lo schema di cui all'Allegato A/1. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- Quadro A      dichiarazioni concernenti i dati relativi all'operatore economico;
- Quadro B      dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla gara di appalto o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite all'operatore economico e ai soggetti dotati di poteri di rappresentanza, amministrazione e di direzione tecnica di cui al quadro A
- Quadro C      dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di qualificazione, come previsti dal bando di gara;
- Quadro D      dichiarazioni precontrattuali;
- Quadro E      dichiarazioni relative al subappalto;
- Quadro F      dichiarazioni relative alla partecipazione in associazione temporanea.

Le dichiarazioni di cui al quadro B si riferiscono esclusivamente ai soggetti elencati al quadro A o risultanti dalla visura camerale (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, considerati rilevanti dalla normativa vigente. L'omessa indicazione di uno dei soggetti considerati rilevanti comporta l'esclusione dalla gara per omessa autocertificazione dei requisiti di ammissione, fatta salva la possibilità di aver dato dimostrazione mediante la produzione in allegato alla domanda di ammissione di idonea documentazione o di specifiche dichiarazioni di autocertificazione.

Il legale rappresentante rende le dichiarazioni previste dal quadro B a titolo personale e per conto degli ulteriori soggetti previsti al quadro A.

E' possibile per il rappresentante legale evitare l'assunzione personale e diretta della responsabilità per la veridicità delle dichiarazioni riferite ai soggetti di cui al quadro A, mediante la compilazione e la sottoscrizione da parte di questi ultimi del quadro B della domanda di ammissione.

In ogni caso le dichiarazioni direttamente rese dai soggetti previsti al quadro A sono integrative di quelle richieste al legale rappresentante ai fini dell'ammissibilità della domanda. L'eventuale omissione della compilazione e sottoscrizione del quadro B da parte di uno o più soggetti indicati nel quadro A, comporta che le relative dichiarazioni saranno comunque soddisfatte per effetto della sottoscrizione resa dal legale rappresentante che ne assume in via esclusiva anche la responsabilità.

Le dichiarazioni di cui al quadro B comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### **7.1. Raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione**

In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all' Allegato A/2.

### **7.2. Partecipazione avvalendosi di progettisti esterni**

Qualora il concorrente intenda avvalersi di operatori esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione da parte dell'operatore da esso individuato.

Il concorrente si assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese. Le eventuali irregolarità o difformità delle dichiarazioni rese dall'operatore esterno individuato condizionano in ogni caso la partecipazione dell'impresa alla gara.

L'operatore esterno individuato è tenuto a dichiarare personalmente il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tramite la compilazione del modulo Allegato A/3.

Per quanto riguarda la compilazione del Quadro B si rinvia a quanto precedentemente precisato.

### **7.3. Modalità di compilazione**

Le domande devono essere redatte in lingua italiana e, per le sole imprese italiane, predisposte su carta bollata.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti, la domanda di ammissione deve essere presentata da tutti i soggetti interessati, riportando per ciascuna le dichiarazioni di cui al quadro F, con l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata come capogruppo.

Le dichiarazioni precontrattuali dei rispettivi modelli possono essere rese anche solo dall'impresa capogruppo.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

## **8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA**

Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione.

### 8.1. Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria, per l'importo indicato nel bando di gara, è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto del soggetto aggiudicatario.

Per i candidati in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, l'importo della cauzione provvisoria indicato nel bando di gara è ridotto del 50 per cento. A tal fine i soggetti interessati devono produrre in allegato alla domanda di ammissione, in originale o in copia autenticata, il documento comprovante il possesso della certificazione, ovvero autocertificare il possesso del requisito. Nel caso di raggruppamenti temporanei d'impresa, il beneficio si applica qualora la certificazione di qualità sia posseduta da tutti i soggetti che concorrono a determinare i requisiti di partecipazione.

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:

- (A) mediante commutazione di entrata sulla contabilità speciale n. 3207 intestata al Commissario Delegato Emergenza Stoppani – o.P.C.M. 3554 del 05 dicembre 2006 e ss.mm.ii. – accesa presso la Tesoreria Provinciale Banca d'Italia di Genova;
- (B) mediante deposito in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- (C) mediante garanzia fideiussoria, intestata a Commissario Delegato o.P.C.M. 3554/06,, rilasciata da una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- (D) mediante polizza fideiussoria, intestata a Commissario Delegato o.P.C.M. 3554/06, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell'allegato A del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- (E) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, conformemente ai requisiti richiesti dall'art. 75 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169.

I depositi di cui alle lett. (A) e (B) possono essere effettuati mediante commutazione di entrata sulla contabilità speciale n. 3207 intestata al Commissario Delegato Emergenza Stoppani – o.P.C.M. 3554 del 05 dicembre 2006 e ss.mm.ii. – accesa presso la Tesoreria Provinciale Banca d'Italia di Genova, ovvero presso una delle imprese bancarie autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, purché il depositario si obblighi ad effettuare il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dall'ente Appaltante. Questo deposito costituisce pegno a favore dell'Amministrazione, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile.

La fideiussione, di cui alle lett. (C), (D) ed (E), deve contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del bando, e riportare l'impegno del fideiussore a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione.

Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà

automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.

### **8.2. Attestato di versamento del contributo per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici**

I concorrenti sono obbligati, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad effettuare il versamento del contributo economico per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'entità del contributo è stabilita dall'Autorità. L'importo da versare è comunque segnalato sul bando di gara. Il mancato versamento del contributo costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Il versamento dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, in vigore dal 1 maggio 2010, reperibili sul sito <http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011>.

Il contributo non è dovuto per le gare il cui importo a base di gara è inferiore o pari a 150.000 euro.

### **8.3. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo**

La dichiarazione attesta che il legale rappresentante, l'amministratore o il direttore tecnico dell'impresa, ovvero un dipendente a ciò specificatamente autorizzato con delega scritta, ovvero un altro soggetto munito di procura notarile speciale, ha effettuato personalmente il sopralluogo dove debbono essere eseguiti i lavori oggetto del contratto di appalto.

La dichiarazione è resa dal soggetto incaricato dall'amministrazione aggiudicatrice di accompagnare il rappresentante dell'impresa, dopo l'effettuazione del sopralluogo, secondo lo schema di cui all'Allegato C.

L'obbligo di effettuare il sopralluogo è indicato sul bando di gara. Qualora l'obbligo di sopralluogo non sia previsto, i concorrenti possono comunque richiedere di prendere visione del luogo di esecuzione del contratto. In tal caso non verrà rilasciata alcuna attestazione formale.

### **8.4. Attestazioni SOA**

I concorrenti devono allegare le attestazioni rilasciate da società organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzate ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, comprovanti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Le attestazioni devono essere in corso di validità, ovvero devono essere regolarmente aggiornate e rinnovate. Sono esclusi i concorrenti nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

Qualora nell'attestazione SOA non risulti il possesso della certificazione del sistema di qualità, con le date di emissione e scadenza, per la partecipazione alle gare in cui è richiesto un livello di classificazione dal III al VIII, i soggetti concorrenti devono produrre la certificazione del sistema di qualità.

Le attestazioni e le certificazioni possono essere allegate in originale o in copia autenticata, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### **8.5. Documentazione per le imprese straniere**

Le imprese straniere devono allegare la documentazione di qualificazione secondo quanto indicato all'art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia.

Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara.

#### **8.6. Offerta tecnica**

L'offerta deve essere compilata nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) deve essere redatta in lingua italiana;
- b) deve essere compilata secondo quanto indicato nel capitolato speciale d'onori o nel progetto offerta;
- c) deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore economico.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. I soggetti devono indicare in sede di offerta le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.

#### **8.7. Offerta economica e relativa agli elementi con valutazione matematica**

L'offerta deve essere compilata nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- (a) deve essere redatta in lingua italiana;
- (b) deve essere predisposta su carta bollata (solo per le imprese italiane);
- (c) deve essere incondizionata;
- (d) deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore economico.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.

L'offerta deve essere compilata sulla base del modello ALLEGATO B, e i prezzi e/o i ribassi e/o i valori devono essere espressi in cifre (con indicazione di quattro decimali, salvo diversa indicazione del modello Allegato B) e in lettere, al netto degli oneri fiscali, tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo. In caso di discordanza prevale il prezzo e/o ribasso espresso in lettere. È ammessa l'offerta in aumento se prevista dalla documentazione di gara.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### **9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

L'offerta deve essere contenuta in un unico plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell'offerente e la sigla.

Sul plico devono essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e alla procedura di gara (specificare l'oggetto e il numero identificativo reperibile nel bando).

All'interno del plico devono essere inserite tre buste non trasparenti (tali da non rendere leggibile il loro contenuto), identificate dalle lettere A, B e C, contenenti:

Busta A: domanda di ammissione e documentazione richiesta (garanzia a corredo dell'offerta, attestazione di versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del contributo indicato nel bando, verbale di sopralluogo se richiesto, documentazione di qualificazione tecnica se richiesta, ecc.);

Busta B: offerta tecnica;

Busta C: offerta economica.

Le tre buste devono essere sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell'offerente e la sigla.

Sulle buste dovranno essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale), la dicitura riferita alla gara, reperibile nel bando, l'indicazione della busta e del suo contenuto: Busta A "contiene domanda di ammissione e relativa documentazione", Busta B "contiene offerta tecnica", Busta C "contiene offerta economica".

Tutta la documentazione presentata da parte operatori economici riuniti o consorzi deve essere contenuta in un unico plico, contenente anche la busta dell'offerta economica espressa dall'operatore economico capogruppo.

L'indicazione della denominazione del mittente, dell'oggetto e del numero identificativo della gara sul plico e sulle buste, è richiesta nell'interesse del concorrente al fine di evitare che la documentazione possa essere trattata come posta ordinaria ed aperta prima della seduta pubblica di gara. Pertanto l'omissione di dette diciture malleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per dispersione, manomissione e confusione della documentazione, oltre a determinare l'esclusione del candidato nei casi espressamente previsti.

Il plico deve pervenire al Commissario Delegato o.P.C.M. 3554/06 c/o Muvita - Via Marconi 165 16011 Arenzano Ge, entro il termine indicato nel bando di gara.

Il plico può essere:

- (a) inviato a mezzo raccomandata del servizio postale universale;
- (b) consegnato a mano all'Ufficio Commissario Delegato o.P.C.M. 3554/06 c/o Muvita - Via Marconi 165 16011 Arenzano Ge nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 13:00 e 14:00 - 16:30, mediante corrieri privati o agenzie di recapito o da un incaricato dell'operatore economico; in questo caso verrà rilasciata ricevuta con indicazione dell'ora e della data di consegna.

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per la presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L'Amministrazione non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).

## **10. OPERAZIONI DI GARA**

Nella seduta pubblica di gara si procederà a verificare la regolarità delle istanze e della relativa documentazione con esclusione delle istanze non regolarmente presentate.

In tale seduta si procederà al sorteggio nei modi e nei termini previsti dall'art.48, comma 1, del d. Lgs. 163/2006 per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti nel bando.

La commissione giudicatrice, nominata dopo l'ammissione dei soggetti concorrenti, provvederà a convocare, a mezzo telefax, le sedute pubbliche per lo svolgimento della gara, che seguirà le seguenti fasi:

- (a) prima seduta per l'apertura della offerte tecniche;
- (b) seconda seduta per la comunicazione della valutazione delle offerte tecniche, apertura delle offerte economiche e definizione dell'esito e della graduatoria sulla base della somma dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche; a parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio.

Le offerte tecniche verranno esaminate e valutate in sedute riservate.

L'aggiudicazione avverrà secondo i criteri indicati nel bando di gara e/o nel capitolato speciale d'onere, in caso di suddivisione in lotti, saranno formulate delle graduatorie per ogni singolo lotto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, ferma restando la verifica della congruità dell'offerta.

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli operatori economici partecipanti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione e alla registrazione della presenza.

Il Committente valuterà la congruità delle offerte che saranno risultate anomale ai sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163.

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, il Committente, provvederà all'aggiudicazione dell'appalto.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di sospendere o di non effettuare la gara, ovvero, dopo l'effettuazione della stessa, di annullare la procedura o di non procedere alla stipulazione del contratto.

## **11. CAUSE DI ESCLUSIONE**

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di gara e/o di impedimento alla stipula del contratto:

- (A) le offerte pervenute oltre il termine indicato nel bando di gara, a prescindere dalle cause del ritardo;
- (B) i plichi non presentati chiusi e sigillati sui lembi di chiusura e/o privi delle indicazioni per l'individuazione del candidato e dell'oggetto dell'appalto;
- (C) le offerte non presentate in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura;
- (D) le offerte e/o le domande di ammissione non presentate in lingua italiana e la documentazione di qualificazione tecnica non corredata della traduzione asseverata secondo quanto indicato al paragrafo 8.5;
- (E) le offerte per persone da nominare, le offerte espresse in modo condizionato, nonché le offerte in aumento se non previsto dalla documentazione di gara;
- (F) le offerte presentate da soggetto in stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della legislazione vigente;
- (G) la mancanza di uno o più dei requisiti generali di ammissione;
- (H) la mancanza di uno o più dei requisiti di qualificazione;
- (I) l'omessa dimostrazione di uno o più dei requisiti generali di ammissione per mancanza di autocertificazione o del documento in corso di validità comprovante il possesso del requisito, in originale o in copia autenticata;
- (J) l'omessa dimostrazione di uno o più dei requisiti di qualificazione, per mancanza di autocertificazione o del documento in corso di validità comprovante il possesso del requisito, in originale o in copia autenticata, se espressamente richiesto;
- (K) l'omissione di una o più delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione e dei soggetti cui fanno riferimento i requisiti generali di ammissione;
- (L) la mancanza di una o più delle dichiarazioni precontrattuali di cui alla lettera E della domanda di ammissione;
- (M) la domanda di ammissione non sottoscritta o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione;



- (N) la domanda di ammissione non corredata dalla documentazione prescritta (cauzione, attestazione di versamento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del contributo indicato nel bando, ecc.), anche qualora la documentazione, o parte di essa, sia stata erroneamente inclusa nella busta dell'offerta;
- (O) le offerte non sottoscritte o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione, salvo che la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore sia già stato allegato alla domanda di ammissione;
- (P) le offerte presentate da operatori economici per i quali la stazione appaltante accerta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del codice dei contratti, l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
- (Q) la mancata osservanza dell'articolo 75, comma 8, del codice dei contratti;
- (R) il versamento del contributo dovuto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in misura inferiore a quella indicata nel bando di gara e/o con causale omessa o errata;
- (S) l'omessa o tardiva presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione..

Le cause di esclusione di cui alle lettere F, G, I si applicano anche qualora le dichiarazioni e/o le dimostrazioni rese in sede di gara non riguardino tutti i soggetti (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati, considerati rilevanti dalla normativa vigente.

Costituiscono altresì motivo di esclusione le prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e successive modificazioni ed integrazioni, anche se non sopra menzionate.

## **12. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

L'operatore economico risultato miglior offerente dovrà compilare e inoltrare l'autocertificazione relativa ai familiari conviventi a stretto giro di posta e con le modalità che verranno indicate dall'Ufficio del Commissario Delegato.

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, l'amministrazione aggiudicatrice procederà all'aggiudicazione definitiva dopo avere provveduto alle verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa auto dichiarati in sede di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 81, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva altresì di verificare, prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti soggettivi generali.

In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere o di non effettuare la gara motivatamente, ovvero, dopo l'effettuazione della stessa, di annullare la procedura o di non procedere alla stipulazione del contratto motivatamente.

## **13. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE**

La stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, dal soggetto aggiudicatario e dalle imprese partecipanti.

In particolare, il soggetto aggiudicatario, dovrà documentare il rispetto degli obblighi di legge in merito a:

- (1) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
- (2) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;

- (3) lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- (4) lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dall'ente paritetico;
- (5) la nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto o comunque dell'inizio dell'esecuzione della prestazione contrattuale, una garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale.

### **13.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi**

Nel caso di raggruppamenti temporanei d'impresa, dovrà essere prodotto, in originale o in copia debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo mediante atto pubblico; nell'atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo dei lavori.

I consorzi dovranno presentare l'atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo dei lavori.

### **13.2. Società**

Ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante concernente:

- (a) la composizione societaria;
- (b) l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- (c) l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio o un associazione temporanea, i dati di cui al comma precedente dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.

### **13.3. Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto**

Ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti, le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica previsti per l'esecuzione dei lavori.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

**13.4. Inadempienze**

L'inadempienza agli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione, e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'amministrazione aggiudicatrice per la ritardata esecuzione, per l'eventuale peggiore offerta conseguita e, comunque, in relazione al maggior costo delle prestazioni rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

**14. PROCEDURE DI RICORSO**

Gli atti definitivi della Struttura Commissariale sono impugnabili mediante:

***ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio*** entro 30 gg.

Per l'impugnazione del bando di gara, i suddetti termini decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I.; per l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, i termini decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento o da quando si abbia avuto piena conoscenza dello stesso.

**15. NORME FINALI**

L'irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni concernenti l'imposta di bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro con conseguenti oneri a carico dell'interessato. Le presenti modalità formano parte integrante e sostanziale del bando di gara.

